

In attesa dell'adozione dei decreti attuativi della legge di delega relativa all'Assegno Unico Familiare (Legge n. 46/2021), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022, il DL n. 79/2021, pubblicato in G.U. n. 135 dell'8 giugno 2021, reca "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori".

In particolare, il suddetto Decreto Legge, con riferimento al periodo **dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**:

- **aumenta** i vigenti **assegni per il nucleo familiare** attraverso la maggiorazione degli importi dei medesimi;
- **introduce** un **assegno temporaneo** (c.d. assegno "ponte") destinato alle famiglie con figli minori che NON hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF).

#### **DIPENDENTI: MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE**

Per coloro che percepiscono gli assegni familiari, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, degli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a:

- **Euro 37,50** per ciascun figlio, per i nuclei familiari **fino a due figli**;
- **Euro 55,00** per ciascun figlio, per i nuclei familiari **di almeno tre figli**.

**I lavoratori potranno presentare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell'INPS.**

#### **ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI**

L'articolo 1 del DL n. 79/2021 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, **ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare**, di cui all'articolo 2 del DL n. 69/1988, sia riconosciuto un **assegno temporaneo**, su base mensile, **a condizione che sussistano determinati requisiti di accesso**, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici.

**L'assegno "ponte" spetta ai soli nuclei che NON possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore** (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati che hanno finito la Naspi, incapienti e inattivi, lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli ANF per ragioni di redditi familiari).

#### **Requisiti:**

In particolare, è previsto che, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare possieda **congiuntamente** i seguenti **requisiti**:

- di **accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno**, ovvero il richiedente deve cumulativamente:
  - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  - essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  - essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
  - essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- **economici**: il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013.

### **Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo**

L'assegno "ponte" viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE.

In particolare, gli **importi** risultano **decrementi al crescere del livello dell'ISEE**. L'assegno sarà garantito con ISEE fino a Euro 50.000.

Se nel nucleo sono presenti **più di due figli**, l'**importo** unitario per ciascun figlio minore **viene maggiorato del 30%**. Inoltre, per ciascun **figlio** minore **con disabilità** gli importi sono **maggiorati di 50 euro**.

### **Modalità di presentazione della domanda e decorrenza**

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del DL n. 79/2021, la domanda per l'assegno temporaneo deve essere presentata dall'interessato in **modalità telematica** direttamente all'**INPS** ovvero per il tramite degli **Istituti di patronato** (L. n. 152/2001). **Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata.**

La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'assegno viene erogato mediante **accredito su IBAN del richiedente**, ovvero bonifico domiciliato, salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di **affido condiviso** dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al **50% sull'IBAN di ciascun genitore**. Si noti che l'assegno non concorre a formare la base imponibile IRPEF.

### **Compatibilità**

L'assegno temporaneo è compatibile con:

- il reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019;
- la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- le misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 46/2021 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita o all'adozione di un minore, "Fondo di sostegno alla natalità", detrazioni fiscali per figli a carico), nelle more dell'attuazione della medesima legge, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, DL n. 69/1988.